

*Fucuto
Stipolmente*

CITTA' DEL FARE SCPA
CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE
TRA

Città del fare S.C.p.A. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 03556041212, nonché iscrizione al R.E.A. n. 611729) con sede in Afragola, alla via Santa Maria n. 2, in seguito denominata Agenzia, nella persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori, legale rappresentante, Dott. Luigi Silvestro, C.F. SLV LGU 84R15 A024G, nato ad Acerra, il 15.10.1984,

E

- l'Avvocato Gianfranco Arena (CF RNA GFR 76S27 E379V), in seguito, denominato Avvocato, iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli, con studio in Napoli, via Dello Sport, n. 24, pec studiolegalearena@pec.dirittitalia.it, dove intende ricevere ogni successiva comunicazione dell'Agenzia

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 374/2022 del 17.02.22 il Tribunale di Nola ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di Pomigliano D'Arco avverso il d.i. n. 1396/2020 del 04.08.2020;
- è interesse della Società azionare i titoli esecutivi giudiziali onde il pagamento del dovuto dal Comune di Pomigliano D'Arco.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

- L'Avvocato dichiara di accettare l'incarico di costituzione in giudizio di cui in premessa e si impegna ad esercitare il mandato, con massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e delle clausole di cui alla presente convenzione.
- L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Agenzia potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti e comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Agenzia dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa l'eventuale predisposizione di atti di transazione.

- L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Agenzia si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifiche ed ulteriori provvedimenti di incarico.

Articolo 2

- Il compenso stabilito per l'incarico conferitoLe sarà determinato secondo i minimi tariffari vigenti ridotti del 25% (venticinque per cento); la suddetta somma sarà comprensiva di diritti ed onorari come per legge e sarà ridotta dell'ulteriore 30% nei casi di soccombenza totale.

- L'Avvocato si impegna a contenere la parcella nel limite pattuito di cui alla presente convenzione, con espressa previsione di rinuncia a qualsivoglia maggiorazione.

- La liquidazione della parcella sarà effettuata, a conclusione del giudizio, previa presentazione di apposita fattura, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, che il professionista avrà cura di comunicare formalmente.

- L'Avvocato si impegna, altresì, a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della nota specifica, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.

- All'atto del conferimento dell'incarico, l'Agenzia non corrisponde alcun acconto all'avvocato ad eccezione delle spese di avvio del procedimento.

- L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

- In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge, l'Agenzia procederà alla risoluzione del presente contratto ed alla revoca del mandato conferito.

- Laddove l'Avvocato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dell'avvocato medesimo. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Agenzia. La designazione del domiciliatario non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate e rientranti nei compensi di cui al presente articolo.

Articolo 3

- L'Avvocato si impegna ad inviare all'Agenzia, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse dell'Agenzia.

Articolo 4

- L'Avvocato dichiara di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia per la durata del rapporto instaurato, nonché l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

- L'Avvocato si impegna a comunicare, tempestivamente, all'Ente l'insorgere di eventuali condizioni di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli, in armonia con quanto disposto dal suddetto Codice.

Articolo 5

- All'Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Agenzia, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Articolo 6

- L'Avvocato ha la facoltà di rinunciare per giusta causa all'incarico conferitogli, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per le attività espletate.

Articolo 7

- L'Avvocato dichiara di aver stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 27/2012, adeguata polizza assicurativa, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione.

Articolo 8

- L'Agenzia si obbliga a fornire tempestivamente, per tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'Avvocato.

Articolo 9

- L'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa L'Avvocato - il quale ne prende atto e ne dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi strettamente connessi e strumentali alla gestione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 10

- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviando alle norme del Codice Civile, a quelle dell'ordinamento degli Avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Articolo 11

- Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Articolo 12

- Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Avvocato saranno devolute al Tribunale di Napoli Nord.
Afragola (Na), 03 marzo 2022

Letto, confermato e sottoscritto

PER la Città del fare SCpA

Il presidente del Collegio dei Liquidatori _____

Firmato digitalmente da: Gianfranco Arena
Data: 07/03/2022 11:37:41

L'Avvocato _____